

IMPORTI ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2008

Soggetti iscritti in corso d'anno

L'art. 4 del D.M. 1 Febbraio 2008 di determinazione, per l'anno 2008, delle misure del diritto annuale, dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2008 sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed entro trenta giorni nella misura sotto riportata:

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

Imprese che si iscrivono o aprono unità locali

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 88,00	€ 18,00
• società semplici agricole	€ 88,00	€ 18,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001,n.96 (società tra avvocati)	€ 170,00	€ 34,00
• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)		€ 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

Imprese che si iscrivono o aprono unità locali

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
(imprese individuali, società cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali)	€ 200,00	€ 40,00

* * *

N.B. Le imprese che si sono iscritte dal 1 gennaio 2008 e fino all'entrata in vigore del D.M. 1 Febbraio 2008 sono tenute a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine dell'esazione ordinaria, se l'importo pagato è inferiore agli importi sopra indicati, o a utilizzare in compensazione l'eventuale credito per pagamenti con Mod. F24, se l'importo pagato è invece superiore (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/c del 05/03/2008).

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese devono pagare per la sede un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale</i>	€ 88,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00
<i>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)</i>	€ 170,00

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, sono tenuti a pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2007 (si veda più avanti *Definizione di Fatturato*).

Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2007 la tabella sottostante. L'importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in base alla riga corrispondente. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede	
fino a € 100.000,00		misura fissa	€ 200,00	
oltre € 100.000,00	fino a € 250.000,00	0,015	200,00 + 0,015% della parte eccedente	100.000,00
oltre € 250.000,00	fino a € 500.000,00	0,013	222,50 + 0,013% della parte eccedente	250.000,00
oltre € 500.000,00	fino a € 1.000.000,00	0,010	255,00 + 0,010% della parte eccedente	500.000,00
oltre € 1.000.000,00	fino a € 10.000.000,00	0,009	305,00 + 0,009% della parte eccedente	1.000.000,00
oltre € 10.000.000,00	fino a € 35.000.000,00	0,005	1115,00 + 0,005% della parte eccedente	10.000.000,00
oltre € 35.000.000,00	fino a € 50.000.000,00	0,003	2365,00 + 0,003% della parte eccedente	35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001	2815,00 + 0,001% della parte eccedente	50.000.000,00 (fino ad un massimo di 40.000 euro)

N.B. La natura giuridica delle imprese iscritte in sezione ordinaria non incide in alcun modo sull'importo da versare.

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Definizione di fatturato

L'importo del fatturato si rileva dal modello Unico IRAP.

Di seguito si indicano le sezioni e i righi da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo:

- imprese industriali e commerciali : sommare gli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione I, al rigo IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IQ5 (altri ricavi e proventi);
- enti creditizi e finanziari: sommare gli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione II al rigo IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) e al rigo IQ19 (commissioni attive);
- imprese di assicurazione: sommare gli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione III al rigo IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici);
- imprese che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari: sommare gli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione I, al rigo IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IQ5 (altri ricavi e proventi) e della Sezione II al rigo IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati).

I contribuenti che svolgono attività diverse da quelle sopra indicate (società cooperative edilizie a proprietà indivisa, consorzi di garanzia collettiva fidi, ecc.) possono prendere in considerazione i valori contabili corrispondenti a quelli sopra indicati come dichiarati ai fini IRAP o, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile.

Per casi particolari consultare la nota RE4-2008-146515-DGCAS-11-04-2008, la Circolare 29/04/2008 n. 3317 e la Nota n. 5024 del 12-06-2008 del Ministero dello Sviluppo Economico